

# Centrale Unica di Committenza

## Isola del Liri- Arpino- Pontecorvo

Provincia di Frosinone

Comune Capofila Isola del Liri

---

### DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ *“AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING”*  
(Art. 183 COMMA 15, D.Lgs 50/2016)

**CIG: 690142975F- CUP: I97H15000990005**

Ai fini del presente disciplinare si intende per *“Codice”* il Decreto Legislativo 50/2016 e per *“Regolamento”* il Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i..

Le **cause di esclusione** sono indicate nel testo con la formula *“a pena di esclusione”*, *“è causa di esclusione”* o similari, ed evidenziate con il simbolo **►** all’inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

<b>Premesse</b>
-----------------

Il presente disciplinare si riferisce alla gara indicata in oggetto per l'affidamento della Concessione di progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori, la contabilità e il collaudo dei lavori (la nomina del collaudatore spetta al Comune di Isola del Liri) per la realizzazione e gestione relativamente alla vendita dei manufatti, per l'ampliamento del cimitero comunale da realizzarsi in *Project Financing* - ai sensi dell' art. 183 comma 15 del *Codice* - con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi degli artt. 60, e 95 comma 3 del *Codice* - sulla base del progetto preliminare presentato dal soggetto promotore, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22/07/2016.

Il progetto posto a base di gara è stato presentato al Comune di Isola del Liri, con la proposta di *Project Financing* di cui art. 153 comma 19 del *Codice*, dalla Impresa Scamo Srl di Tivoli (Rm).

► I Concorrenti, compreso il soggetto promotore, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione fissati nel presente Disciplinare di gara. Ai concorrenti è **fatto obbligato** di presentare un'offerta contenente il piano economico- finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, dell'art. 183 del *Codice*, con specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione relativamente alla vendita dei manufatti, nonché eventuali varianti al progetto preliminare posto a base della presente gara.

Il soggetto promotore, previo accreditamento mediante la piattaforma AVCPass (richiesta PassOE), potrà, in alternativa, presentare la propria offerta dichiarando di mantenere ferme le condizioni di cui alla proposta approvata dall'Amministrazione comunale, fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione.

Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara del quale costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Isola del Liri, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina della Centrale Unica di Committenza n. **16** del **12.12.2016**.

Il progetto preliminare posto a base di gara è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22/07/2016.

Il luogo di esecuzione dei lavori è: Comune di Isola del Liri – Cimitero Comunale - via Sant'Angelo s.n.c.

Il Responsabile del procedimento è: Ing. Pierpaolo Spaziani Testa – Servizio 8° Comune di Isola del Liri

RECAPITI: Comune di Isola del Liri (Fr), via San Giuseppe n. 04 – tel. +39.07768008438 – [ing.spazianitesta@comune.isoladelliri.fr.it](mailto:ing.spazianitesta@comune.isoladelliri.fr.it), PEC: [servizio8.comuneisoladelliri@pec.it](mailto:servizio8.comuneisoladelliri@pec.it)

La documentazione di gara, in libera visione, comprende:

- A) Bando di gara;
- B) Disciplinare di gara (il presente elaborato);
- C) Elenco elaborati della proposta;
- D) Bozza di convenzione;
- E) Piano economico-finanziario asseverato;
- F) Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- G) Cauzione di cui all'articolo 93 del *Codice*;
- H) Gli elaborati del progetto preliminare approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22/07/2016:
  - Tav. 01-Inquadramento territoriale;
  - Tav. 1bis- P.R.G. vigente e proposta di variante
  - Tav. 02- Planimetria su base catastale e su foto aerea;
  - Tav. 03- Planimetria generale- profili
  - Tav. 04- Opere funerarie
  - Tav. 05- Opere di urbanizzazione
  - E01- Elenco elaborati
  - E02- Relazione tecnico-illustrativa;
  - E03- Relazione igienico-sanitaria;
  - E04- Computo metrico estimativo;
  - E05- Quadro economico di progetto;
  - E06- Prime indicazioni relative alla sicurezza
  - E.05- Studio di prefattibilità ambientale
  - Tav. 06- Piano particellare d'esproprio;
  - Tav. 08- Relazione tecnica integrativa.

## 1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

- 1.1. La gara ha come oggetto la concessione di costruzione e gestione relativamente alla vendita dei manufatti, comprensiva di servizi di ingegneria connessi, del completamento del cimitero comunale secondo le indicazioni riportate nel progetto preliminare approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del

22/07/2016, con specifico riferimento alle indicazioni del Piano Economico e Finanziario allegato al progetto preliminare, mediante la realizzazione di:

TIPOLOGIA	N° LOCULI
Loculi a cantera	208
Loculi a colombario	1420
Ossari	360
Totale	1988

Il contratto di concessione relativo alla presente procedura di affidamento avrà ad oggetto:

- le attività di progettazione definitiva ed esecutiva;
- le attività di Direzione Lavori e Contabilità;
- l'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta e/o pareri necessari all'esecuzione delle opere ed alla loro gestione;
- gli adempimenti prescritti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., inclusa l'individuazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- le attività di realizzazione delle opere;
- il collaudo delle opere (la nomina del collaudatore spetta al Comune di Isola del Liri);
- la gestione relativamente alla vendita dei manufatti;
- Sono altresì incluse le opere infrastrutturali e, in genere, qualsiasi intervento edilizio e/o impiantistico che, in quanto direttamente connesso alla Concessione, sia da eseguirsi all'interno e all'esterno dell'area cimiteriale.

1.2. Come risulta dal Quadro Economico del progetto preliminare già approvato, gli importi posti a base di gara, al netto degli oneri fiscali sono i seguenti:

a. **Importo complessivo investimento: € 2.511.990,59=**

(duemilionicinquecentoundicimilanovecentonovanta/59), dei quali:

a.1 € 2.461.032,14= importo investimento, escluse spese per la predisposizione della proposta;

a.2 € 50.958,45= spese sostenute per la predisposizione della proposta;

b. **Importo lavori: € 2.038.338,07=**

(duemilionitrentottomilatrecentotrentotto/07), dei quali:

b.1 € 1.998.370,66= per lavori a corpo (soggetti a ribasso)

b.2 € 39.967,41= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

c. **Importo a carico Concessionario € 2.790.029,24=**

(duemilionsettecentonovantamilaventinove/24), comprensivi di IVA.

In base agli studi economici e finanziari svolti in sede di redazione del progetto preliminare è previsto il diritto, quale controprestazione, di realizzare e vendere i manufatti di cui in progetto, così come meglio specificato nello schema di convenzione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22.07.2016, che si intende totalmente richiamato nei suoi contenuti.

1.3. I lavori indicati al precedente punto 1.1, secondo la stima contenuta nel progetto preliminare di cui al precedente punto 1.2, appartengono alla seguente categoria e classifica di cui all'art. 61 del *Regolamento*:

**Tabella 1 – tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto**

LAVORAZIONE	CATEGORIA CLASSIFICA	IMPORTO (€)	%	TIPOLOGIA	% SUBAPPALTO
-------------	----------------------	-------------	---	-----------	--------------

1	OG1 – Edifici civili e industriali	OG1-IV	2.038.338,07	100	PREVALENTE	30 %
	Totale importi		2.038.338,07	100		

Oltre alla progettazione per un importo di € **220.010,40=**

	DESCRIZIONE OPERE	IMPORTO LAVORI (€)	ID. OPERE	L. 143/49 Classi e categorie
	Ampliamento cimitero	2.038.338,07	E.11	I/c

Per il corretto svolgimento delle attività professionali previste, è stimata la necessità di garantire l'operare di n. 1 figura professionali.

- 1.4. Con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
- 1.5. Per i lavori relativi agli impianti vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. Ministero Sviluppo Economico n. 37 del 22.01.2008. Pertanto l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari poiché i lavori dovranno essere certificati da parte dell'Impresa esecutrice con la dichiarazione di conformità.
- 1.6. L'appalto è finanziato interamente dal Concessionario, che si assume il rischio d'impresa, senza alcun onere a carico del Comune di Isola del Liri.
- 1.7. Il corrispettivo per la realizzazione dell'intervento consisterà nella vendita dei loculi e degli ossari, sulla base delle tariffe previste nel progetto proposto in sede di gara. Resta inteso che la Concessione per le assegnazioni dei manufatti rimane in capo al Comune di Isola del Liri.
- 1.8. Le quantità di loculi e ossari realizzati dal concessionario saranno quelle valutate e previste dal Piano Economico e Finanziario presentato in sede di gara. Eventuali quantità non cedute in concessione alla scadenza della concessione, saranno gestite nei termini previsti dall'apposita bozza di convenzione allegata al progetto preliminare.
- 1.9. La durata stimata della concessione, così come emerge dal progetto preliminare già approvato, è pari ad anni **15 (quindici)**, salvo diversa offerta in sede di gara; per durata della concessione si intende la durata dell'intero rapporto concessorio a decorrere dalla firma della convenzione, comprendente la progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione dei lavori, la contabilità dei lavori, il collaudo e la vendita delle strutture realizzate.  
  
I termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento sono quelli desumibili dal cronoprogramma proposto, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione; resta l'obbligo, in carico al concessionario, di eseguire nel periodo della concessione tutte le opere previste, secondo il dimensionamento ipotizzato nella proposta presentata dall'offerente.
- 1.10. Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di trascrizione a norma di Legge.

## 2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla procedura di cui al presente disciplinare di gara i soggetti indicati all'art. 45, commi 1 e 2, del Codice, in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 9. Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 92 del Regolamento di attuazione.

### 3. Condizioni di partecipazione

- 3.1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della U.E..
- 3.2. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- a) ► le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
  - b) ► l'esistenza di una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altri concorrenti partecipanti alla gara (in tale evenienza l'esclusione viene disposta per il controllante e per il controllato);
  - c) ► univoci elementi tali da imputare le offerte, presentate da più soggetti, ad un unico centro decisionale.
- Inoltre, è fatto divieto, pena l'esclusione dal procedimento di gara, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In tale evenienza, l'esclusione sarà disposta sia per il concorrente singolo, che per i raggruppamenti o consorzi costituiti a costituirsi cui abbia aderito lo stesso concorrente. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
- 3.3. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di progettisti indicati o associati per i quali sussistano:
- a) ► le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
  - b) ► l'esistenza di una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altri concorrenti partecipanti alla gara (in tale evenienza l'esclusione viene disposta per il controllante e per il controllato);
  - c) ► univoci elementi tali da imputare le offerte, presentate da più soggetti, ad un unico centro decisionale.
  - d) ► il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 24, comma 5, del *Codice*;
- 3.4. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
- 3.5. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del *Codice*, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 3.6. ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7 del *Codice* **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, vige per i consorziati indicati

per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).

#### 4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

- 4.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 comma 1 del Codice, attraverso l'utilizzo della piattaforma AVCPass, resa disponibile dall'Autorità con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

#### 5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

- 5.1. Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito web istituzionale [www.comune.isoladelliri.fr.it](http://www.comune.isoladelliri.fr.it), sezione Bandi di Gara.
- 5.2. ► Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo sulle aree interessate dall'intervento, i concorrenti devono inoltrare all'Ente concedente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla scadenza del presente bando, all'indirizzo [servizio8.comuneisoladelliri@pec.it](mailto:servizio8.comuneisoladelliri@pec.it), una richiesta indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo, avente titolo di legale rappresentante, direttore tecnico o delegato con procura speciale. La richiesta deve specificare l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e l'indirizzo e-mail, cui inviare la convocazione.
- Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da più concorrenti. Qualora si verifici ciò, la seconda indicazione non sarà presa in considerazione e di tale situazione sarà reso edotto il concorrente.
- Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall'Ente concedente. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 (due) giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun concorrente, inteso anche come ciascun partecipante ad ATI, come mandataro o mandante, raggruppamenti, ecc, deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'Ente concedente, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro del relativo certificato attestante tale operazione; tale documento, in copia, dovrà, a pena di esclusione, obbligatoriamente essere inserito nella busta "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".
- 5.3. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
- 5.4. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

#### 6. Chiarimenti

- 6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la presentazione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica [ing.spaziani@comune.isoladelliri.fr.it](mailto:ing.spaziani@comune.isoladelliri.fr.it) ovvero PEC [servizio8.comuneisoladelliri@pec.it](mailto:servizio8.comuneisoladelliri@pec.it), almeno 10 (*dieci*) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (*sei*) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito web istituzionale [www.comune.isoladelliri.fr.it](http://www.comune.isoladelliri.fr.it) sezione Bandi

## 7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; **per ciascun dichiarante è sufficiente inserire nella busta una sola copia del documento** di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83 comma 3 del *Codice*.

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno, preferibilmente, essere redatte sui **modelli editabili**, disponibili sul sito web istituzionale [www.comune.isoladelliri.it](http://www.comune.isoladelliri.it) sezione Bandi di Gara.

7.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice.

7.7. ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9, **costituisce causa di esclusione**. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 83, comma 9, del Codice è fissata in **€ 2.511,99=** pari all' uno per mille del valore della gara, il cui versamento deve essere garantito dalla cauzione provvisoria.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste per la partecipazione alla gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria come sopra indicata.

## 8. Comunicazioni

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di

informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC indicato dai concorrenti. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- 8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- 8.4. Si precisa che l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC indicato dai concorrenti, verrà utilizzato dall'Ente appaltante per qualsiasi ulteriore comunicazione inerente la gara;

## 9. Affidamento a terzi e altre prescrizioni contrattuali

- 9.1. Il concessionario non ha l'obbligo di affidare appalti a terzi.

Il concessionario dovrà indicare in sede di offerta il valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intende affidare a terzi.

In mancanza di tali indicazioni il successivo affidamento a terzi è vietato.

- 9.2. ► Il concessionario ha l'obbligo, dopo l'aggiudicazione, di costituire **una società di progetto**, ai sensi dell'art. 184 del *Codice*, **il cui capitale sociale non sia inferiore a € 100.000,00**.

Ai sensi dell'art. 184 comma 1 del *Codice*, i soggetti che concorrono a formare i requisiti per la qualificazione saranno tenuti a partecipare alla società di progetto di cui al precedente capoverso.

## 10. Ulteriori disposizioni

- 10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del *Codice*.
- 10.2. L'offerta vincherà il concorrente per giorni 180 (centottanta) dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- 10.3. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto, a norma dell'art. 32 comma 8 del *Codice*, verrà stipulato entro il termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 10.4. La stipulazione del contratto di concessione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del *Codice*, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 del *Codice* o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 109 del *Codice*.

- 10.6. Ai sensi del presente Disciplinare di Gara, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, del bando di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A, di cui all'art. 36 comma 9 del *Codice*, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

## 11. Cauzioni e garanzie richieste

► L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da:

11.1. **Cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del *Codice***, di € 40.766,76=, pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori (comprensivo dell'importo dei lavori e degli oneri di sicurezza) posto a base di gara, come indicato all'art. 1.2 lettera b) del presente Disciplinare, e costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti, con versamento al servizio Tesoreria del Comune di Isola del Liri presso: Poste Italiane – IT79K0760114800000013112032 – CAUSALE: Cauzione provvisoria gara “Project financing per l'ampliamento del Cimitero Comunale”.
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 8 dell'art. 93 del *Codice*, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- 11.1.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 9 dell'art. 103 del *Codice* (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del *Codice*);
- 11.1.2. essere prodotta in originale o in copia autenticata (riportare l'autentica della sottoscrizione), ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 11.1.3. avere validità per **giorni 180 (centottanta)** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 11.1.4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva;

11.1.5. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

11.1.6. prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c) la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 del *Codice*.

11.1.7. essere corredata, al fine di garantire la stazione appaltante in merito alla validità della garanzia sotto il profilo della legittimazione all'assunzione dell'impegno da parte del funzionario sottoscrittore in nome e per conto dell'istituto fideiubente, da una dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione deve essere accompagnata, dal documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti, In alternativa il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia.

11.1.8. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del *Codice*, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è ridotta del 50%.

11.1.9. ► La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione**.

11.1.10. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del *Codice*, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del *Codice*, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

11.2. **Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, primo periodo, del Codice**, pari ad € 50.958,45=, pari al 2,5 % dell'importo stimato dell'investimento (esclusi oneri fiscali) posto a base di gara, come indicato all' art. 1.2 lettera a) del presente Disciplinare secondo le modalità di cui al punto 11.1;

11.3. ► Dopo l'aggiudicazione, il Concessionario, **pena esclusione**, dovrà prestare le ulteriori seguenti cauzioni e garanzie:

11.3.1.1. **Cauzione definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del *Codice* da presentarsi all'atto della stipulazione del contratto di concessione.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 93, comma 4, del *Codice*, deve

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

11.3.1.2. **Polizza assicurativa** di cui all'art. 103, comma 7, del *Codice*, da presentarsi all'atto della stipulazione del contratto di concessione:

a) per danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con somma assicurata pari al 100 % (centopercento) dell'importo dei lavori oggetto dell'affidamento;

b) per la responsabilità civile verso terzi, il cui massimale sarà pari ad Euro 3.000.000,00= (tremilioni/00).

11.3.1.3. **Polizza per responsabilità del progettista**, di cui all'art. 31 comma 11 del *Codice*, per un massimale non inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo dei lavori progettati;

11.3.1.4. **Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, secondo periodo, del Codice**, da prestarsi nella misura del 10 % (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, con le modalità di cui all'art.103 del *Codice*, è dovuta dalla data di avvio della gestione dell'opera, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera stessa. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;

11.3.1.5. **Polizza fidejussoria** (pari al 50% del costo complessivo dell'opera) a garanzia del pagamento anticipato da parte dei concessionari delle opere funerarie;

11.4. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del *Codice*, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione definitiva, di cui al punto 11.3.1.1., come determinata ai sensi dell'art. 103, del *Codice*, è ridotta del 50 % (cinquantapercento).

11.5. In merito al beneficio della riduzione della garanzia, con riferimento sia **alla cauzione provvisoria** (punto 11.1) sia **alla cauzione definitiva** (punto 11.3.1.1), si precisa che:

a) il possesso di detto requisito deve essere dimostrato con la presentazione della relativa certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, in originale o copia autenticata, in corso di validità, ovvero allegando copia dell'attestazione SOA, dalla quale risulti il possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del *Codice*, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del *Codice*, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

c) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

d) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del *Codice*, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

11.6. Le garanzie e le cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità a quanto previsto dagli articoli 93 e 103 del Codice.

11.7. ► Le garanzie dovranno risultare, **pena l'esclusione**, prive di qualsivoglia condizione e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice e contenere la dichiarazione dei poteri di firma del sottoscrittore.

## 12. Pagamento in favore dell'Autorità

12.1. ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, dovranno attestare l'avvenuto versamento della somma di Euro 140,00= (centoquaranta/00) dovuta a titolo di contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 266/2005 e della deliberazione dell'Autorità del 22.12.2015.

12.2. Nella causale del pagamento dovranno essere indicati esclusivamente:

a) il codice fiscale del partecipante (nel caso di raggruppamento il codice fiscale della capogruppo anche se non costituito);

b) il Codice Identificativo Gara che identifica la procedura (**CIG: 690142975F**).

12.3. ► La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

## 13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e qualità aziendale

### 13.1. Capacità economico-finanziaria

► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 95 del *Regolamento*.

Il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.2 del Bando di gara ed al presente punto, di seguito specificati, deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità indicate ai successivi punti del presente Disciplinare di gara:

13.1.1 ► fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del Bando di gara non inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'investimento previsto per l'intervento, di cui al punto II.2.1 del Bando ed al punto 1.2 – lettera a) del presente Disciplinare.

13.1.2 ► capitale sociale interamente versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato, non inferiore ad 1/20 (un ventesimo) dell'investimento previsto per l'intervento (IVA esclusa), di cui al punto II.2.1 del Bando ed al punto 1.2 – lettera a) del presente Disciplinare;

13.1.3 ► svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara di servizi affini a

quello previsto dall'intervento, per un importo medio non inferiore al 5% (cinque percento) dell'importo dell'investimento previsto per l'intervento (IVA esclusa), indicato al punto II.2.1 del Bando ed al punto 1.2 – lettera a) del presente Disciplinare;

13.1.4 ► svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento, per un importo medio complessivo non inferiore al 2 % (due percento) dell'investimento previsto per l'intervento (IVA esclusa), indicato al punto II.2.1 del Bando ed al punto 1.2 – lettera a) del presente Disciplinare;

Si precisa che per svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini, di cui ai precedenti punti 13.1.3 e 13.1.4, il periodo di riferimento da tenere in considerazione è rappresentato dagli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara.

Si precisa che per servizio affine, di cui ai precedenti punti 13.1.3 e 13.1.4, si intende la gestione di aree cimiteriali, quali la gestione delle concessioni di opere funerarie (loculi, ossari, ecc.) ai cittadini, la gestione del servizio di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di aree cimiteriali, la gestione del servizio inumazioni e/o tumulazioni nelle aree cimiteriali. Ai fini della attestazione dei predetti requisiti, e quindi della loro comprova, vanno considerate le prestazioni ed il relativo valore attestati da certificati di regolare esecuzione e/o da equivalente documentazione idonea.

I concorrenti, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del *Regolamento*, in alternativa ai requisiti previsti ai precedenti punti 13.1.3 e 13.1.4, possono incrementare i requisiti previsti ai precedenti punti 13.1.1 e 13.1.2 nella misura pari al triplo dei valori riportati nei medesimi punti 13.1.1 e 13.1.2. Inoltre, il requisito previsto al punto 13.1.2 può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Qualora il concorrente sia costituito in R.T.I. o in consorzio i requisiti di cui al comma 1 dell' art. 95 del *Regolamento* devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al 10 % (dieci percento) dei requisiti di cui ai punti 13.1.1 e 13.1.2.

Qualora, ai sensi dell'articolo 183 del Codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

## 13.2. **Capacità tecnico-organizzativa**

► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 95 del *Regolamento*.

Il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.2 del Bando di gara ed al presente punto deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità indicate ai successivi punti del presente Disciplinare di gara.

Le categorie relative alle lavorazioni sono quelle risultanti dal progetto preliminare ed indicate al punto 1.3 del presente Disciplinare.

I lavori possono essere realizzati dal Concessionario sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

- a) direttamente, ossia mediante la propria organizzazione di imprese, ovvero mediante imprese collegate ai sensi dell'art. 184, comma 1, del *Codice*;
- b) tramite affidamento a terzi, nel rispetto degli artt. 164e ss. del *Codice* al di fuori dei casi di subappalto. In caso di subappalto, i concorrenti dovranno indicare la quota di lavori che intendono subappaltare.

13.2.1 I concorrenti che eseguono direttamente i lavori, nei limiti degli stessi, devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del *Codice* e 61 del *Regolamento*, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come previsti nel progetto preliminare a base di gara. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del *Regolamento*.

Qualora l'offerta presentata dal concorrente comprenda uno studio di fattibilità tecnico-economica (ex progetto preliminare) i cui lavori appartengono, secondo quanto indicato e documentato nel progetto stesso, a categorie e classifiche diverse da quelle indicate all'art. 1.3 del presente disciplinare di gara, l'attestazione di qualificazione (SOA) deve documentare il possesso di tali categorie e classifiche.

13.2.2 I concorrenti che non eseguano direttamente i lavori devono essere in possesso esclusivamente dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 95 del *Regolamento* e previsti al precedente punto 13.1 del presente Disciplinare di gara.

13.2.3 I concorrenti in possesso di attestazioni SOA di sola costruzione devono, o avvalersi di progettisti qualificati, dotati dei necessari requisiti, da indicare nell'offerta o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti, di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), del *Codice*, i quali devono necessariamente ricoprire nell'associazione temporanea il ruolo di mandante/i, fermo restando i richiesti requisiti previsti dal *Regolamento*.

In ogni caso, per la progettazione delle opere di cui al Bando ed al presente Disciplinare di gara, i progettisti devono essere in possesso delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere stesse.

### 13.3. Requisiti per la progettazione

Il concorrente deve disporre, ai sensi dell'articolo 92, comma 6 del *Regolamento*, di soggetti abilitati alla progettazione, con una delle seguenti modalità:

- a) un proprio staff tecnico d'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del *Regolamento*, annotato sull'attestazione SOA (di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione»), per la classifica non inferiore a quella richiesta per la partecipazione alla presente procedura;
- b) un proprio staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

- c) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), del *Codice*, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma, del quale il concorrente intende avvalersi;
- d) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del *Codice*, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma.

### 13.3.1. Requisiti professionali e requisiti di ordine generale dei progettisti

I concorrenti progettisti associati o indicati nell'offerta, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 79, comma 7 e quanto disposto dall'articolo 92, comma 6 del *Regolamento*, non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del *Codice* e devono rispettare i seguenti limiti di partecipazione.

In particolare:

- a) il progettista deve disporre e indicare nominativamente i seguenti soggetti (persone fisiche) che firmeranno il progetto definitivo ed esecutivo delle opere oggetto della concessione, corredando le indicazioni, ai sensi dell'art. 79 comma 7 del Regolamento, con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
- a.1) almeno un ingegnere o un architetto;
- b) è ammessa la presenza di una o più d'una delle figure professionali di cui alla precedente lettera a);
- c) tra i professionisti di cui alla lettera a) deve essere individuato il soggetto (persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Codice;
- d) i progettisti devono presentare le seguenti dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e all'assenza di cause di esclusione:
- d.1) nel caso di staff tecnico ai sensi del precedente Capo 13.3, lettera a), l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del *Codice*.
- Le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
- il titolare in caso di impresa individuale;
  - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
  - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
  - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
  - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
  - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta;
  - i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del *Regolamento*;

d.2) nel caso di progettista indicato per la progettazione ai sensi del precedente Capo 13.3, lettera b), l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del *Codice*, come indicato al precedente d.1), e l'assenza di partecipazione plurima, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente per più imprese;

d.3) nel caso di progettista associato come mandante in raggruppamento temporaneo con l'impresa:

1) le dichiarazioni di cui all'art. 80 del *Codice*;

2) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al *Codice*, art. 80, (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Pertanto il concorrente deve dichiarare:

a) se vi sono oppure non vi sono tali soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

b) se vi sono tali soggetti cessati:

- la dichiarazione con l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;

- la dichiarazione di assenza dei citati provvedimenti di natura penale;

- la dichiarazione ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;

- la dichiarazione di assenza di partecipazione plurima, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

1. individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

2. individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.

d.4) se il progettista di cui ai precedenti punti d.2) o d.3) è una società di professionisti o una società di ingegneria, deve altresì presentare la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

e) in ogni caso, i soggetti di cui alla lettera a), che firmano il progetto, qualunque sia la forma di partecipazione, devono presentare le dichiarazioni di assenza delle seguenti cause di incompatibilità:

- e.1) previste dall'articolo 10, comma 6, del *Regolamento*, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l'intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
- e.2) previste dall'articolo 24, comma 7, del *Codice*, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto attività nell'ambito della redazione della progettazione posta a base di gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
- f) nei casi di cui al precedente Capo 13.3, lettera b) o lettera c), qualora il progetto esecutivo sia affidato a più progettisti, questi devono:
  - f.1) impegnarsi a costituire tra loro un apposito sub-raggruppamento temporaneo di progettisti, mediante conferimento di mandato irrevocabile al soggetto designato quale mandatario, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione di ciascuno al sub-raggruppamento e dall'indicazione dei servizi tecnici o della quota di servizi tecnici affidati ai componenti dello stesso sub-raggruppamento, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del *Codice*;

### 13.3.2. Requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi dei progettisti

I concorrenti progettisti associati o indicati nell'offerta, devono possedere i seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato globale per servizi di ingegneria, espletati negli ultimi cinque anni antecedente la pubblicazione del Bando, per un importo non inferiore a una volta l'importo delle spese tecniche come indicate nel quadro economico allegato al progetto preliminare proposto (al netto delle spese riferite al collaudo delle opere a realizzarsi);
- b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, relativi a lavori riconducibili ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale pari a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, corrispondente a quello risultante dal computo metrico estimativo allegato al progetto preliminare di cui all'offerta tecnica presenta dal concorrente medesimo, oltre IVA;
- c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, relativi ai lavori riconducibili ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,6 volte l'importo dei lavori corrispondente a quello risultante dal computo metrico estimativo allegato al progetto preliminare di cui all'offerta tecnica presenta dal concorrente medesimo, oltre IVA;
- d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base

annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura pari ad almeno n. 1 unità, pari a una volta le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico professionale relativo alla progettazione dell'opera di cui alla concessione da affidarsi con il presente disciplinare di gara.

#### 13.3.2.1 Si precisa che:

- a) i servizi di ingegneria, che concorrono al cumulo del requisito di cui alla lettera c), sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero, la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- b) nei raggruppamenti temporanei di progettisti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e), del Codice, deve essere raggruppato un professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni;
- c) nel caso di progettista costituito da un raggruppamento temporaneo di più professionisti, i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.3.2, lettere a), b) e d), in ragione della complessità e dell'entità dell'opera, devono essere posseduti dal professionista indicato come capogruppo in misura non inferiore al 50 %; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dagli altri progettisti, fermo restando che il raggruppamento, nel suo complesso, dovrà possedere il 100 % dei requisiti stessi;
- d) i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, devono essere in possesso cumulativamente dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e d) e, si qualificano per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dall'art. 13.3.2 come sopra definiti, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254 del Regolamento;
- e) nel caso in cui il servizio o i servizi, di cui alla precedente lettera c), siano stati prestati da un raggruppamento, gli importi dichiarabili ai fini dei requisiti sono limitati al valore delle prestazioni eseguite come attestati dai certificati di regolare esecuzione rilasciati al singolo professionista che dichiara il possesso del requisito;
- f) le società di professionisti e le società di ingegneria di cui all'art. 46 comma 1 lett. b) e c) del Codice, devono possedere, inoltre, i requisiti previsti rispettivamente agli artt. 254 e 255 del Regolamento;
- g) saranno esclusi dal procedimento di gara i concorrenti che indicano gli stessi progettisti, ovvero se questi risultano componenti di un raggruppamento di professioni indicato da altre imprese, ovvero se i progettisti indicati, o anche uno di questi, è/sono, a sua/loro volta, concorrente/i alla gara quali componenti di un raggruppamento o consorzio.

**Si precisa che è sempre ammessa la possibilità di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del Codice.**

### 13.4. **Requisiti per concorrenti con idoneità pluri-soggettiva e concorrenti esteri**

13.4.1. ► Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di

tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 5 lettera d), e) e f) e g) del *Codice*, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40 %; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 % di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

La percentuale di possesso dei requisiti di qualificazione SOA dovrà in ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento. Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

13.4.2. ► Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 5 lettera d), e) e f) e g) del *Codice*, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

13.4.3. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento all'art. 48 del *Codice*.

13.4.4. ► gli **operatori economici stabiliti negli altri Stati** qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III del *Regolamento* accertati, ai sensi dell'art. 62 del *Regolamento*, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 78 del *Regolamento* e dei seguenti requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 79 del *Regolamento*.

1. ► **requisiti di adeguata capacità economico-finanziaria:**

- a) Referenze bancarie, risultanti dalle dichiarazioni rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 01.09.1993 n. 385, attestanti espressamente *"la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal presente appalto"*;
- b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100 % degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del *Regolamento*;
- c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2. ► **requisiti di adeguata idoneità tecnico-organizzativa:**

- a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del *Regolamento*;
- b) esecuzione di lavori, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di

gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90 % di quello della classifica richiesta;

c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40 % della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 % dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 % dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;

3. ► adeguato **organico medio annuo** dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del *Regolamento*, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

4. ► adeguata dotazione di **attrezzatura tecnica** secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del *Regolamento*, relativa al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

### 13.5. Avvalimento

13.5.1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 48, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, di cui all'art.95 co. 1 del Regolamento di attuazione, ovvero di qualificazione di cui all'attestazione SOA, di cui all'art. 84 D. Lgs 50/2016, avvalendosi dei requisiti e/o dell'attestazione SOA di un altro soggetto.

A tal fine, il concorrente allega all'offerta:

- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento e indicare, per ciascuno dei requisiti, l'impresa ausiliaria (Denominazione, ragione sociale e codice fiscale) e la misura percentuale dei requisiti oggetto dell'avvalimento;
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante da ciascuna delle imprese ausiliari, attestante il possesso da parte di quest'ultime dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 83 del Codice;
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante da ciascuna delle imprese ausiliari, attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese ausiliari con cui quest'ultime si obbligano verso il concorrente e verso la stazione concedente a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria con cui questi attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del Codice, ed elenca, al fine di consentire di verificare che non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, le imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 c.c., l'impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllata (se tali situazioni non sussistono, la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza; la mancanza di tale elenco o espressa dichiarazione negativa

- comporta l'esclusione dalla gara);
- originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione, oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa concorrente che appartiene al medesimo gruppo dell'impresa ausiliaria, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto, in caso di aggiudicazione della gara al concorrente che si è avvalso dei requisiti di altro soggetto, sarà in ogni caso eseguito dall'impresa concorrente, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione, mentre l'impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di appaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

13.5.2. È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.

13.5.3. ► **A pena di esclusione**, è fatto divieto all'impresa ausiliaria di prestare l'avvalimento a più di un concorrente e di partecipare alla gara in qualsiasi forma (singola o raggruppata ad altre imprese); in tale evenienza l'esclusione sarà disposta sia per l'impresa ausiliaria (eventualmente partecipante alla gara) che per le imprese concorrenti che si sono avvalse della medesima impresa ausiliaria, anche se per diversi requisiti.

► Ai fini di quanto sopra il concorrente dovrà fornire in sede di domanda di partecipazione, **a pena di esclusione**, tutta la documentazione prevista all'art. 89 del Codice (**Modello D**).

#### 14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1. ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore **14:00** del giorno **20.01.2017** (come stabilito al punto IV.3.2 del Bando di gara), esclusivamente al recapito Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Isola del Liri – Ufficio Protocollo - via San Giuseppe n.01 – 03036 Isola del Liri (Fr). Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata (preferibile) o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Si precisa che in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale dell'ufficio accettante, ma quella apposta con timbro di arrivo dall' Ufficio Protocollo dell'Ente.

14.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Isola del Liri - via San Giuseppe n.01. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. L'Amministrazione aggiudicatrice non prenderà in considerazione alcuna domanda che, per qualsiasi motivo, non sia pervenuta entro il termine indicato.

14.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, **indirizzo PEC per le comunicazioni**) e riportare la dicitura "OFFERTA

RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA DEL GIORNO 26.01.2017 PER L’AFFIDAMENTO DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI OLEGGIO DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING – CIG: 690142975F”.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4. ► Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno 3 (tre) buste chiuse e sigillate, recanti l’ intestazione del mittente, l’ indicazione dell’ oggetto dell’ appalto e la dicitura, rispettivamente:

14.4.1. “A - Documentazione”;

14.4.2. “B - Offerta tecnica”.

14.4.3. “C - Offerta economica”.

14.5. ► Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’ importo a base di gara.

## 15. Criterio di aggiudicazione

15.1. L’ aggiudicazione del contratto avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95 del *Codice* determinata mediante valutazione degli elementi di seguito dettagliati:

### 15.1.1. Elementi qualitativi = 75/100 punti

A	Valore tecnico dell’ opera	da 0 a 70
<b>1</b>	<b>Migliorie degli aspetti strutturali:</b>	<b>6 punti</b>
1.1	Migliorie alla struttura in C.A., relativamente al sistema di fondazione	2 punti
1.2	Presentazione calcoli esecutivi	4 punti
<b>2</b>	<b>Miglioramento delle qualità dei materiali in riferimento anche agli oneri manutentivi</b>	<b>15 punti</b>
2.1	Manutenibilità, durevolezza e prestigio dei materiali da costruzione e di finitura utilizzati nella realizzazione dei manufatti	15 punti
<b>3</b>	<b>Miglioramento dell’ accessibilità e delle sistemazioni esterne</b>	<b>25 punti</b>
3.1	Razionalizzazione dell’ accessibilità ad ognuna delle aree di intervento, al parcheggio ed agli edifici, con particolare riguardo alle persone con ridotte o impedito capacità motorie	10 punti
3.2	Sistemazione aree esterne, anche in funzione dei materiali utilizzati, con particolare attenzione alla loro manutenibilità, durevolezza e pulizia	15 punti

<b>4</b>	<b>Organizzazione ed articolazione del cantiere - assistenza tecnica</b>	<b>15 punti</b>
4.1	Saranno valutate positivamente tutte le proposte migliorative per la cantierizzazione dei lavori nel loro complesso, articolate anche fase per fase. A tal fine assume rilevanza particolare la eventuale redazione del Piano di sicurezza e coordinamento sulla base dell'approfondimento delle prime indicazioni per la redazione dei PSC che fanno parte del progetto definitivo posto a base di gara, anche con particolare riguardo alla ottimizzazione e minimizzazione dell'impatto sulla viabilità limitrofa all'area di cantiere, nonché alla produzione di rumori e polveri	5 punti
4.2	Saranno valutate inoltre le proposte di razionalizzazione e implementazione organizzativa del cantiere e della produttività delle lavorazioni, mediante la presentazione di una proposta migliorativa di programma operativo dettagliato per l'esecuzione dell'opera stessa e del personale tecnico messo a disposizione per attuare quanto prospettato, nonché del sistema organizzativo dell'azienda. Dotazione organica del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi, indicando la qualifica professionale, le competenze e le caratteristiche del rapporto di lavoro (contratto a tempo indeterminato, determinato o altra forma di collaborazione)	5 punti
4.3	Numero di mezzi e attrezzature con relative caratteristiche tecniche che l'impresa intende mettere a disposizione per l'esecuzione delle attività oggetto alla concessione	5 punti
<b>5</b>	<b>Qualità degli elaborati progettuali presentati</b>	<b>9 punti</b>
5.1	Accuratezza delle rappresentazioni grafiche, adeguatezza delle descrizioni tecniche, chiara e univoca individuazione degli interventi proposti	3 punti
5.2	Presentazione di fasi di progettazione più avanzate	6 punti
<b>B</b>	<b>Modalità di gestione e qualità del servizio</b>	<b>da 0 a 5</b>
1	Modalità di svolgimento dei servizi e pianificazione delle attività manutentive ordinarie dei manufatti edilizi e degli impianti, relativi al progetto di ampliamento di cui al presente bando, volto a garantire il loro perfetto funzionamento nel tempo e la piena efficienza al momento della consegna al concedente al termine della concessione	5 punti

I punteggi relativi al "Valore tecnico dell'opera" (A1-A2-A3-A4-A5) e alle "Modalità di gestione e qualità del Servizio" (B1), saranno assegnati dalla Commissione Giudicatrice nominata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 77 del Codice, decorso il termine di scadenza prefissato per la presentazione delle offerte medesime, con valutazioni effettuate con le modalità previste all'allegato G del citato D.P.R. 207/2010, applicando il metodo aggregativo-compensatore. I coefficienti di valutazione di natura qualitativa saranno determinati da ogni commissario applicando il "confronto a coppie" di cui all'allegato G del citato D.P.R. 207/2010.

#### 15.1.2. Elementi quantitativi = 25/100 punti

**- Piano Tariffario relativo alle concessioni dei loculi (punti da 0 a 20)**

I punteggi per il Piano tariffario relativo alla concessione dei manufatti, sono calcolati come segue:

Ricavi totali derivanti dalla somma delle tariffe di ogni tipologia di manufatto cimiteriale, moltiplicare per il n° di manufatti relativo ad ogni tipologia.

$$P_{ti} = 20 \times \frac{C_{tmin}}{C_{ti}}$$

Ove:

P<sub>ti</sub> = punteggio al concorrente i-esimo.

C<sub>tmin</sub>. = offerta risultata più bassa tra gli offerenti

C<sub>ti</sub> = offerta del concorrente i-esimo.

Le tariffe offerte dai concorrenti non potranno essere superiori a quelle indicate dal Promotore in sede di Proposta.

**- Tempo di realizzazione dell'Opera (Punti da 0 a 5)**

Il punteggio verrà calcolato sulla base del numero di giorni, naturali e consecutivi, necessari alla realizzazione dell'intervento.

Il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta che presenta il tempo di realizzazione, in giorni consecutivi e continuativi, minore.

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio così ottenuto:

$$P_{li} = 5 \times \frac{T_{min}}{T_i}$$

Ove:

P<sub>li</sub> = Punteggio da attribuire al concorrente i-esimo

T<sub>min</sub> = rappresenta il tempo di esecuzione minore in giorni individuato tra le imprese concorrenti.

T<sub>i</sub> = rappresenta il tempo di esecuzione in giorni del concorrente i-esimo.

Qualora il concorrente non offra alcuna opera finalizzata al miglioramento integrativo, rispetto a quanto previsto dal progetto approvato, sarà attribuito il coefficiente 0.

Per la verifica delle offerte anomale si applica l'art. 97, comma 3, del Codice saranno sottoposte a verifica le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara

Conclusa la valutazione di anomalia, la Commissione di Gara ne darà esito in seduta pubblica appositamente convocata.

Le migliori offerte dovranno essere adeguatamente giustificate, e trovare comunque remunerazione entro i limiti dell'importo complessivo offerto.

Si precisa altresì che le suddette migliori costituiranno specifico obbligo contrattuale dell'aggiudicatario, e resteranno completamente a sue spese.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di offerte uguali sarà dichiarata miglior offerta quella che avrà ottenuto il miglior punteggio nella sommatoria degli elementi diversi dal prezzo. In caso di ulteriore parità sarà dichiarata miglior offerta quella che avrà ottenuto il miglior punteggio nella sommatoria degli elementi diversi dal prezzo e dal tempo.

I coefficienti determinati secondo quanto sopra specificato saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola per approssimazione. Il punteggio massimo attribuito dalla commissione giudicatrice è pari a punti 100

## 16. Contenuto della Busta "A - Documentazione"

Nella busta "A – Documentazione" devono essere contenuti i seguenti documenti:

16.1. ► domanda di partecipazione (**Modello A**), sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

16.1.1. ► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere prodotta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

16.1.2. ► nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del *Codice*, tenuti ad indicare per quali consorziati essi concorrono, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere prodotta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;

16.1.3. ► nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

16.2. ► dichiarazione sostitutiva (**Modello B**) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, del *Codice* e precisamente:

**a.1)** di non aver subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353,353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

**a.2)** che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui al punto A.5.1) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**a.3)** che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

**a.4)** di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

**a.5)** di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs. n.50/2016;

**a.6)** di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

**a.7)** di non essere in conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile;

**a.8)** di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto ai sensi all'articolo 67 del D.Lgs. n.50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

**a.9)** di non aver subito alcuna sanzione interdittiva ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

**a.10)** di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

**a.11)** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

**a.12)** di aver adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

**a.13)** di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**a.14)** di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

**a.15).** Dichiarare l'**inesistenza di misure cautelari interdittive** ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

**a.16)** Dichiara di **non essersi avvalso dei piani individuali di emersione** di cui alla legge n. 383/2001 e successive modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

La Stazione Appaltante esclude gli operatori economici in qualunque momento della procedura qualora risulti che gli stessi si trovino in una delle situazioni di esclusione previste dal punto a.1) al punto a.16).

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto a.1), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o ai punti a.4) e a.6), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Qualora la stazione appaltante ritenga che le misure di cui sopra siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

In ogni caso, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità sopra prevista nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

16.3. Si precisa che:

16.3.1 ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

16.3.2 ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

16.3.3 ► **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) (**Modello B1**), devono essere rese personalmente da ciascuno dai seguenti soggetti: per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

16.3.4 ► **a pena di esclusione**, l'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1 (**Modello B2**), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci

accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

16.4. ► dichiarazione sostitutiva (**Modello C**), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**:

a) ► indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica (in caso di Società Cooperative o Consorzi tra Società Cooperative di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del Codice, dichiara di essere iscritto/a nell'Albo nazionale degli Enti Cooperativi ai sensi del D.Lgs. 02.08.2002, n. 220, ovvero di non essere tenuto all'iscrizione nel suddetto Albo);

b) ► indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

c) ► attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

16.5. ► nel caso di concorrente che intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, **a pena di esclusione**, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai lavori da assumere (**Modello C**).

16.6. ► nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente (**Modello C**).

16.7. ► per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del

presente disciplinare (**Modello C**).

16.8. ► in caso dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda (**Modello D**):

- a) ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b) ► dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- c) ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
  1. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del *Codice*, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  2. si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  3. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del *Codice*;
- d) ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del *Codice*, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
- e) ► Non è consentito - **a pena di esclusione** - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla presente gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

16.9. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (**Modello A**), con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta:

1. ► di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, di essersi recato sui luoghi interessati dall'intervento e di avere preso conoscenza delle relative condizioni locali ed ambientali;
2. ► di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le obbligazioni disciplinanti il costituendo rapporto contrattuale, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sullo svolgimento delle prestazioni e sulla determinazione dell'offerta (ivi compresi gli oneri eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi interessati dall'intervento) e di giudicare, pertanto, remunerativo il progetto proposto;

3. ► di avere effettuato uno studio approfondito del progetto preliminare offerto in sede di gara;
- 16.10. ► di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi (**Modello A**);
- 16.11. ► **a pena di esclusione**, indica tramite quali imprese collegate intende eventualmente realizzare i lavori oggetto del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 174, comma 2, del Codice (**Modello A**);
- 16.12. ► **a pena di esclusione**, elenca i principali servizi, prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati (**Modello A**);
- 16.14. ► **a pena di esclusione**, dichiara di mantenere ferma l'offerta presentata per un termine pari a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della stessa e si impegna a confermare, su richiesta della Amministrazione, la validità dell'offerta per ulteriori 180 (centottanta) giorni qualora allo scadere dei primi 180 (centottanta) giorni non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara (**Modello A**);
- 16.15. ► **a pena di esclusione**, indica la percentuale del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intende appaltare a terzi (**Modello A**). In caso di omessa indicazione, tale percentuale s'intenderà pari a zero;
- 16.16. ► **a pena di esclusione**, attesta il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico- finanziaria previsti nel Bando di gara ed al punto 13.1 del presente Disciplinare di gara (**Modello A**);
- 16.17. ► **a pena di esclusione**, attesta il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnico-organizzativa previsti nel Bando di gara ed al punto 13.2 del presente Disciplinare di gara (**Modello A**);
- 16.18. ► dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. dddd), del *Codice* (**Modello A**);
- 16.19. dichiarazione sostitutiva (**Modello A**) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il recapito telefonico, il codice attività (che deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria), l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del *Codice*, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
  - b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
  - c. si impegna a fornire, entro il termine stabilito successivamente dall'Amministrazione e decorrente dall'avvenuta comunicazione della eventuale aggiudicazione, tutta la documentazione e le garanzie richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice;
  - d. si impegna a fornire le prestazioni di cui all'oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di attuazione della concessione e comunque di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate alla attuazione dell'oggetto della concessione;

- e. si impegna ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo termini, modalità e condizioni previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del procedimento in corso;
- f. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- g. si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire la società di progetto ai sensi dell'art. 184 D. Lgs 50/2016, con capitale sociale minimo pari ad euro 100.000,00 (centomila);

16.20. ► dichiarazione sostitutiva (**Modello E**) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale ciascuno dei progettisti indicati o associati, a **pena di esclusione**

- a. attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del *Codice*;
- b. dichiara di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (ovvero) dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dando atto che gli stessi si sono conclusi;
- c. dichiara che nessuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del *Codice* è cessato dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara (ovvero) dichiara quale/i sia/siano il/i soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara;
- d. dichiara l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 48 comma 7 del codice e previste da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
- e. dichiara di non essere stato inibito per legge o provvedimento disciplinare dall'esercizio dell'attività professionale;
- f. attesta di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 24, comma 5, del *Codice*;
- g. (*nel caso di società*) dichiara di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, località, attività, numero di iscrizione, data di iscrizione, durata, forma giuridica, codice attività, volume d'affari, capitale sociale (per gli operatori con sede in uno Stato estero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza);
- h. indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
- i. dichiara di non trovarsi in alcuno dei rapporti di cui all'art. 48 comma 7, del *Codice*;
- j. elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;
- k. (*in caso di consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del Codice* indica, per quali consorziati il consorzio concorre;
- l. dichiara di non partecipare alla gara o di non essere stato indicato da più soggetti partecipanti alla

medesima gara;

- m. dichiara le quote percentuali di ciascun progettista raggruppato, associato o indicato e indica il progettista capogruppo;
- n. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nonché nelle risposte alle richieste di chiarimento e nella documentazione di gara in generale;
- o. dichiara la presenza di un professionista incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche, un ingegnere e/o un architetto, un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, nonché, relativamente ai raggruppamenti temporanei di progettisti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e), del *Codice*, un professionista, anche come collaboratore o dipendente, abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione.
- p. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

16.21. Si precisa che:

- 16.21.1. ► La dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta e sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante di ciascun progettista indicato o associato;
- 16.21.2. ► nel caso di progettisti raggruppati ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera e), del *Codice*, la dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta e sottoscritta, **a pena di esclusione**, da ciascun membro del raggruppamento;
- 16.21.3. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva non è soggetta ad autenticazione purché venga allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

16.22. ► dichiarazione sostitutiva (**Modello A**) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, si impegna a versare all'Amministrazione Comunale, contestualmente alla firma della convenzione, le somme relative ai costi di seguito riportati, in funzione degli importi inseriti nel quadro economico allegato al progetto preliminare offerto:

- a) Spese per accantonamento di cui all'art. 113, commi 2 e 3, del *Codice*, al momento della presentazione del progetto definitivo;
- b) Spese necessarie per le operazioni di collaudo tecnico/amministrativo ed in corso d'opera, con relativi costi accessori;
- c) Spese relative alla precedente progettazione;
- d) Spese relative alla pubblicità del presente bando di gara (di cui al capo 10.6 del presente Disciplinare);

16.23. dichiarazione sostitutiva (**Modello A**) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e

ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara:

- a) che, in caso di aggiudicazione della gara e conseguente stipula del contratto, si impegnerà a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti d'impresa;
- b) di essere consapevole che il predetto adempimento avrà natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- c) di aver preso atto dell'obbligo, per la stazione appaltante, di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, si stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p, 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quarter c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

#### 16.24. Altra documentazione da inserire nella busta "A – Documentazione"

- a. ► **a pena di esclusione**, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il punto 11.1, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 103, del *Codice*, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. La garanzia deve coprire altresì i rischi di cui alla sanzione pecuniaria eventualmente applicabile ai sensi dell'art. 83 del Codice, nella misura di **€ 2.511,99=**;
- b. ► **a pena di esclusione** (nel caso in cui il concorrente presenti cauzione in misura ridotta del 50%): dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione.
- c. ► **a pena di esclusione**, documento attestante la costituzione della cauzione di cui all'art183, comma 13, del *Codice*, come prevista al punto 11.2 del presente Disciplinare;
- d. ► **a pena di esclusione, (esclusivamente per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati)** referenze bancarie, rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 01 settembre 1993 n. 385, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal presente appalto;
- e. Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità di € 140,00= (euro centoquaranta virgola zero) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara, anche per il promotore;  
  
► La mancata comprova di detto pagamento sarà **causa di esclusione**.
- f. PassOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPass, anche per il promotore.  
  
► La mancata comprova della richiesta di detto documento sarà **causa di esclusione**.

Si ricorda che, al fine della verifica dei requisiti, è richiesto a tutti gli operatori economici che intendano

partecipare alla gara di inserire i documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nella loro disponibilità e non reperibili presso enti certificatori.

- g. ► **a pena di esclusione**, attestazione di eseguito sopralluogo rilasciata, dalla Stazione Appaltante, come previsti al punto 5.2 del presente disciplinare;

#### 16.25. Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (**Modello F**)

16.25.1. ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

16.25.2. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

16.25.3. ► **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

#### Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

16.25.4. ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

16.25.5. ► dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

#### Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

16.25.6. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

#### Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

16.25.7. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il *Codice* dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione

dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

16.25.8. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

16.25.9. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

16.25.10. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

16.25.11. ► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

16.25.12. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

*(o, in alternativa)*

16.25.13. ► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con

riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

## 17. Contenuto della Busta "B - Offerta tecnica"

17.1. ► Nella busta "B – Offerta tecnica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico (prevalendo la forma cartacea in caso di discordanza), specificamente e puntualmente redatti nel rispetto di quanto prescritto con il presente Disciplinare di gara, riportanti l'intestazione di seguito indicata:

### 17.1.1. DOCUMENTO 1: STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Il Documento 1, contenente lo studio di fattibilità tecnico-economica, che deve essere redatto secondo quanto previsto all'art. 17 e seguenti del *Regolamento*, comprensivo di Capitolato prestazionale che contenga, per quanto compatibile, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici.

### 17.1.2. DOCUMENTO 2: RELAZIONE SULLE PROPOSTE MIGLIORATIVE

Relazione costituita da non più di 20 (venti) cartelle, contenente la soluzione architettonica migliorativa proposta e le migliorie proposte, il loro pregio tecnico e le caratteristiche funzionali, accompagnata da elaborati grafici e da schede tecniche. Gli aspetti principali oggetto di approfondimento dovranno riguardare gli elementi migliorativi e/o integrativi sotto il profilo costruttivo, estetico e manutentivo dell'opera da realizzare nel rispetto delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori.

### 17.1.2. DOCUMENTO 3: SCHEDA RIEPILOGATIVA

Dovrà essere rimessa apposita scheda riepilogativa comparativa delle migliorie apportate alle previsioni della Proposta del Promotore, al fine di semplificare l'attribuzione dei punteggi di cui ai punti A1 – A2 – A3 – A4 – A5, del "Valore tecnico dell'opera" oltre a dichiarazione attestante le modalità di gestione e qualità del servizio di cui all'offerta tecnica B.

Nella busta "B" dovrà, altresì, essere prodotto un indice completo del proprio contenuto, nonché due copie cartacee dell'Offerta tecnica e una copia in formato elettronico (file. pdf) su CD o DVD non riscrivibile.

Si precisa quanto segue:

a) Per cartelle delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina, eventualmente contenenti schemi, diagrammi, disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc..

b) ► I Documenti 1, 2, 3 dovranno essere sottoscritti, **a pena di esclusione** dalla gara, dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, i menzionati Documenti dovranno essere sottoscritti, **a pena di esclusione**, dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario, ovvero, in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE costituito, dal legale rappresentante della capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio o GEIE. Nel caso di consorzi, i predetti documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione dalla gara, anche da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il

- consorzio abbia dichiarato di concorrere.
- c) ► lo studio di fattibilità tecnico economica deve essere sottoscritto dal professionista indicato e/o associato , **a pena di esclusione**,
- c) ► Si segnala che, a **pena di inammissibilità** dell'offerta stessa, la busta " B – Offerta tecnica " non potrà in ogni caso contenere alcun elemento, dato o informazione dai quali si possano evincere gli elementi quantitativi oggetto di offerta economica.

## 18. Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

L'Offerta economica dovrà contenere una Dichiarazione d'offerta, una Dichiarazione Tempo ed un Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato, a pena di esclusione, da uno dei soggetti indicati dall'art. 183 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., redatti nelle modalità di seguito espresse.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro e si intendono al netto di IVA.

La Dichiarazione d'offerta, la Dichiarazione Tempo ed il PEF dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella relativa busta.

L'Offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa i cui poteri risultano dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o da un procuratore speciale cui siano stati conferiti dal legale rappresentante dell'Impresa i poteri di firma.

In caso di RTI costituito prima della partecipazione alla presente procedura o di Consorzio, l'Offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale all'uopo costituito dell'Impresa mandataria o del Consorzio.

In caso di RTI non ancora costituito, l'Offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppante.

### 18.1. *DOCUMENTO 4 – DICHIARAZIONE DI OFFERTA*

La Dichiarazione di Offerta dovrà contenere:

importo ribassato dei ricavi totali derivanti dalla somma delle tariffe di ogni tipologia di manufatto cimiteriale, moltiplicate per il numero di manufatti relativo ad ogni tipologia di cui al punto 1.1, da esprimersi in cifre e lettere, fino alla seconda cifra decimale.

### 18.2. *DOCUMENTO 5 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E RELAZIONE AL PEF*

Il Documento 2 dovrà contenere un dettagliato Piano Economico Finanziario (PEF) dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto, asseverato da uno dei soggetti indicati dall'art. 183 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Tale Piano Economico Finanziario dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economico-finanziari proposti in sede di offerta e da esso dovrà risultare l'equilibrio dell'investimento. I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno inserire il piano economico finanziario (documento 2) nella busta "C - OFFERTA ECONOMICA".

Nella elaborazione delle analisi economico-finanziarie contenute all'interno del piano dovranno essere Rispettate le seguenti indicazioni;

- 1) le analisi dovranno essere elaborate su base annuale per tutta la durata proposta della concessione;
- 2) le analisi dovranno essere elaborate ipotizzando a base 100, l'anno 2016.

Il piano economico-finanziario dovrà, altresì, essere corredato da una relazione esplicativa delle analisi ivi contenute (Relazione al Piano Economico - Finanziario) in cui vengano chiaramente illustrati i principi metodologici di sviluppo del documento, le ipotesi elaborate, i prospetti di Conto Economico, dello Stato Patrimoniale, dei Flussi di Cassa, i valori assunti dagli indicatori di valutazione.

Nella Relazione al Piano Economico Finanziario presentato dai concorrenti dovrà essere inoltre contenuto:

- a) indicazione dettagliata dell'investimento previsto per la realizzazione dell'opera,
- b) elenco costi della fase di gestione dell'opera, valori su base 2016, IVA esclusa;
- c) l'ammontare dell'equity (capitale sociale della società di progetto) che i soci si impegnano a sottoscrivere e versare all'atto della costituzione della società di progetto.
- d) l'ammontare del prestito subordinato che i soci della società di progetto si impegnano ad erogare a beneficio di quest'ultima;
- e) l'ammontare del debito principale che la società di progetto contrarrà con gli istituti finanziari;
- f) l'ammontare del finanziamento IVA che la società di progetto contrarrà con gli istituti finanziari;

Il piano economico-finanziario dovrà, inoltre, essere corredato da una Relazione in merito alla specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

I menzionati atti dovranno essere sottoscritti da tutti i componenti il concorrente o, in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE costituito, dalla capogruppo ovvero dal consorzio o GEIE.

L'Amministrazione aggiudicatrice, a pena di esclusione, si riserva attraverso il Piano Economico Finanziario di verificare la coerenza, e la sostenibilità economico-finanziaria delle singole offerte presentate in relazione ai miglioramenti proposti.

Saranno pertanto ritenute inidonee, e quindi escluse, quelle offerte che non supereranno la verifica di fattibilità economico-finanziaria espletata dalla stazione unica appaltante.

### 18.3. DOCUMENTO 6 – DICHIARAZIONE TEMPO

Il Documento 3 dovrà contenere il numero di mesi offerti per la realizzazione degli interventi.

I menzionati atti dovranno essere sottoscritti da tutti i componenti il concorrente o, in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE costituito, dalla capogruppo ovvero dal consorzio o GEIE.

Si precisa che tutte le predette buste, dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e siglate sui lembi da chiudere dal concorrente. Dovranno inoltre riportare l'indicazione dell'oggetto della presente procedura, la denominazione/ ragione sociale/ ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti.

Tutte le predette buste dovranno essere inserite in un PLICO di spedizione, anch'esso a pena di esclusione chiuso e come sopra sigillato e siglato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere esposti: l'OGGETTO della presente procedura di gara, il giorno e l'ora relativi alla gara, avendo cura di indicare la Ragione sociale/ Denominazione/ Ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese comprensiva del/i codice/i fiscale/i ed indirizzo di posta certificata.

Si precisa quanto segue:

- a) I valori quantitativi indicati nella busta "C - OFFERTA ECONOMICA" che siano espressi in unità di euro, andranno arrotondati al secondo decimale dopo la virgola, mentre tutti gli altri valori (percentuali, mesi, o di altro tipo) andranno arrotondati al primo decimale dopo la virgola.

- b) I Documenti 4, 5 e 6 dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, i menzionati Documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario, ovvero, in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE costituito, dal legale rappresentante della capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio o GEIE. Nel caso di consorzi, i predetti documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione dalla gara, anche da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere.
- c) Nel caso di sottoscrizione di un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura o copia conforme all'originale della stessa.

## 19. Procedura di gara e di aggiudicazione

- 19.1. Le operazioni di gara sono espletate da una Commissione di gara alla cui nomina l'Amministrazione aggiudicatrice provvede dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- 19.2. Alle ore **9:00** del giorno **26.01.2017**, ovvero alla data che sarà immediatamente resa nota mediante pubblicazione sul sito web istituzionale [www.comune.isoladelliri.fr.it](http://www.comune.isoladelliri.fr.it) e con apposita comunicazione rivolta a tutti gli operatori economici concorrenti, la Commissione, in seduta pubblica procederà a:
- a) verificare la regolarità dei plichi pervenuti ed il rispetto del termine previsto, **a pena di esclusione**, al punto IV.3.2 del Bando di Gara e delle modalità di presentazione indicati in precedenza, provvedendo contestualmente a numerare gli stessi secondo l'ordine d'arrivo;
- b) aprire i plichi secondo l'ordine cronologico di arrivo e verificare che i concorrenti abbiano inserito all'interno del plico principale:
- la "BUSTA A – Documentazione Amministrativa"
  - la "BUSTA B – Offerta Tecnica"
  - la "BUSTA C – Offerta Economica"
- provvedendo contestualmente a numerare le stesse;
- c) aprire la "BUSTA A – Documentazione Amministrativa" e verificarne il relativo contenuto, ed in caso di mancata conformità alle prescrizioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara, ad escludere l'operatore economico dalla gara ovvero a richiedere chiarimenti ai sensi dell'art. 83 del *Codice*, formalizzando l'esito di tale verifica nella successiva seduta pubblica;
- d) *(nel caso non siano stati richiesti chiarimenti ai sensi dell'art. 83 del Codice)*, aprire la "BUSTA B – Offerta Tecnica" contenente le offerte relative agli elementi di valutazione di natura qualitativa, al fine di accertare che in essa siano contenuti i seguenti documenti, di cui al punto 17 del presente Disciplinare di gara, ed in caso di mancata conformità degli stessi ad escludere l'operatore economico dalla gara:
- DOCUMENTO 1: STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

□ DOCUMENTO 2: RELAZIONE SULLE PROPOSTE MIGLIORATIVE

□ DOCUMENTO 3: SCHEDE RIEPILOGATIVE

e) (*nel caso siano stati richiesti chiarimenti ai sensi dell'art. 83 del Codice*), il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, reso noto mediante pubblicazione sul sito web istituzionale [www.comune.isoladelliri.fr.it](http://www.comune.isoladelliri.fr.it):

e.1. escludere i concorrenti, qualora ricorrano i presupposti di cui all' art. 83 del *Codice* o per i quali non risulti attestato il possesso dei requisiti di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara, ammettendo, invece, al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto completa e regolare documentazione e che risultino in possesso dei predetti requisiti;

e.2. procedere all'apertura della busta " BUSTA B – Offerta Tecnica ", come sopra specificato.

19.3. Concluse le predette verifiche, la Commissione procederà ad inserire in apposito plico, le buste contenenti la documentazione costituente l'offerta economica degli operatori economici ammessi, a sigillare e siglare detto plico e a consegnarlo in custodia al competente ufficio.

19.4. Conclusa la prima seduta pubblica di gara, ovvero la seconda nel caso di richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 83 del *Codice*, il Presidente della Commissione, d'intesa con gli altri componenti la medesima, stabilirà – in seduta riservata – le opportune direttive per la prosecuzione dei lavori, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica formulata da ogni singolo concorrente ammesso, sulla base dei criteri già individuati al paragrafo 15 del presente disciplinare. Al termine di tali lavori la Commissione fisserà data, ora e luogo della seconda, ovvero terza, seduta pubblica di gara, che verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web istituzionale [www.comune.isoladelliri.fr.it](http://www.comune.isoladelliri.fr.it). In apertura di tale seduta saranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole Offerte Tecniche.

19.5. La Commissione Giudicatrice procederà quindi all'apertura della "BUSTA C – Offerta Economica" presentata da ogni operatore economico ammesso alla gara, al fine di accertare che in essa siano contenuti i seguenti documenti, di cui al punto 18 del presente disciplinare di gara, ed in caso di mancata conformità degli stessi ad escludere l'operatore economico dalla gara:

□ DOCUMENTO 4: OFFERTA ECONOMICA

□ DOCUMENTO 5: PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

□ DOCUMENTO 6 – DICHIARAZIONE TEMPO

19.6. La Commissione Giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate:

a) a verificare che gli elementi indicati nel Piano economico-finanziario corrispondano a quelli indicati nell'offerta economica, secondo quanto previsto al citato punto 18 del presente Disciplinare di gara;

b) a verificare che il Piano economico-finanziario prodotto dai concorrenti sia stato redatto nel rispetto delle prescrizioni contenute al punto 18, "DOCUMENTO 5: PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO" del presente Disciplinare di gara.

19.7. Terminate le operazioni sopra descritte, la Commissione di gara, in seduta pubblica, la cui ora e data verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web istituzionale [www.comune.isoladelliri.fr.it](http://www.comune.isoladelliri.fr.it) con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo sulla data della seduta, procede:

- a) a comunicare l'esito delle verifiche effettuate sui Piani economico-finanziari prodotti dai concorrenti;
- b) a calcolare i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione di natura quantitativa delle offerte economiche prodotte dai concorrenti, secondo le modalità indicate nel precedente punto 19 del presente Disciplinare di gara;
- c) a calcolare il punteggio complessivo assegnato ai concorrenti, redigere la graduatoria dei concorrenti e aggiudicare provvisoriamente la concessione.

- 19.8. Ai fini dell'elaborazione della graduatoria provvisoria, nel caso di parità di punteggio complessivo, sarà reputata migliore la posizione del concorrente che abbia conseguito il miglior punteggio tecnico; nel caso di ulteriore parità, sarà ritenuta migliore la posizione del concorrente individuato mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà seduta stante.
- 19.9. Ove necessario, l'Amministrazione aggiudicatrice richiede all'offerente risultato aggiudicatario provvisorio di apportare, a carico dell'offerente medesimo, all'offerta tecnica presentata in sede di gara le modifiche necessarie al fine di adeguarla alle necessità dell'Amministrazione, nonché al contenuto minimo della proposta di Convenzione ed eventualmente di presentare il Piano economico-finanziario prodotto in sede di offerta, adeguato.
- 19.10. Qualora l'offerente non provveda ad adeguare la sua offerta tecnica, nonché al contenuto minimo della proposta di Convenzione, l'Amministrazione aggiudicatrice procede agli adempimenti sopra descritti nei confronti del concorrente successivo in graduatoria in favore del quale viene quindi disposta l'aggiudicazione provvisoria.
- 19.11. Quindi l'Amministrazione aggiudicatrice nomina l'aggiudicatario e pone il progetto preliminare da questi offerto in approvazione.
- 19.12. Qualora, ai fini dell'approvazione, il progetto preliminare non necessiti di modifiche e/o integrazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice dispone l'aggiudicazione definitiva della concessione.
- 19.13. In tale caso, al fine dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva deliberata dall'Amministrazione aggiudicatrice all'esito della verifica dell'aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dalla Amministrazione aggiudicatrice relative alla documentazione probatoria dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara, pena la decadenza dall'aggiudicazione, in applicazione anche di quanto prescritto dall'art. 83 del *Codice*.
- 19.14. Qualora, invece, ai fini dell'approvazione, debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare offerto dal promotore, l'Amministrazione aggiudicatrice richiede al promotore stesso di apportare dette modifiche, fissandogli, altresì, un termine adeguato entro il quale rispondere alla richiesta e un ulteriore termine entro il quale provvedere alla redazione delle modifiche al progetto preliminare.
- 19.15. Una volta ricevuto il progetto modificato, previa verifica delle modifiche richieste, l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'aggiudicazione definitiva nei confronti del promotore. Anche in questo caso, al fine dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva deliberata dall'Amministrazione aggiudicatrice all'esito della verifica dell'aggiudicazione provvisoria in applicazione dell'art. 32 del *Codice*, l'aggiudicatario dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dalla Amministrazione aggiudicatrice relative alla documentazione probatoria dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara, pena la decadenza dall'aggiudicazione, in applicazione anche di quanto prescritto dall'art. 83, del *Codice*.

- 19.16. Qualora il promotore non accetti di apportare le modifiche richieste ai fini dell'approvazione del progetto preliminare da esso presentato, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 183, comma 3, lettera b), del *Codice*, ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria di far propria l'offerta del promotore e di accettare di apportare al progetto preliminare presentato dal promotore le necessarie modifiche, fissando anche in questo caso un termine adeguato entro il quale rispondere alla richiesta e un ulteriore termine entro il quale provvedere alla redazione delle modifiche al progetto preliminare.
- 19.17. La predisposizione delle modifiche progettuali e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti, in quanto onere del promotore (o del concorrente successivo in graduatoria), non comporta alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute ed indicate nel piano economico finanziario per la predisposizione delle offerte.
- 19.18. Qualora risultasse aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, se lo stesso promotore non eserciterà il diritto di prelazione nei modi e termini fissati dalla Legge, avrà diritto al pagamento da parte dell'aggiudicatario dell'importo delle spese di cui al comma 9 dell'art. 183 del *Codice* sostenute per la predisposizione dell'offerta ed indicate nel Piano economico-finanziario. L'importo da corrispondere al promotore non può superare in percentuale l'importo del 2,5% (due virgola cinque per cento) del valore dell'investimento come desumibile dal progetto preliminare posto a base di gara e come indicato nei punto 1 del presente Disciplinare di gara.
- 19.19. Qualora nessuno dei concorrenti accetti le modifiche progettuali richieste dall'Amministrazione al progetto presentato dal promotore, quest' ultima si riserva la possibilità di acquisire il progetto preliminare selezionato.
- 19.20. La nomina del concessionario avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente ed idonea.
- 19.21. Qualora alla scadenza naturale del bando di gara non siano presenti offerte, la concessione è aggiudicata al promotore.
- 19.22. **Visto che sono pendenti presso il TAR del Lazio Tribunale di Latina i ricorsi NN.R.G. 321/2016, 631/2016 e 632/2016 per i quali non è stata disposta la sospensiva, il Comune di Isola del Liri, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti impedimenti tecnico- amministrativi, o per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare/rinviare, revocare/annullare la presente gara di appalto e/o non procedere all'aggiudicazione, senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta.**
- 19.23. **Si precisa che qualora si rendessero necessari chiarimenti inerenti la procedura di gara o aggiornamenti delle sedute verrà data notizia mediante pubblicazione sul profilo di committente: [www.comune.isoladelliri.fr.it](http://www.comune.isoladelliri.fr.it).**

## 20. Definizione delle controversie

- 20.1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Novara, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## 21. Trattamento dei dati personali

21.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

21.2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006, come novellato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 53/2010, il contratto di concessione non conterrà la clausola compromissoria.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Pierpaolo Spaziani Testa

Il Responsabile della C.U.C.  
Geom. Sandro Porretta